

LIBERTÀ RELIGIOSA E TRASFORMAZIONI SOCIALI

Dal 13 al 15 dello scorso mese di dicembre, si è svolto a Roma il XIV Convegno nazionale di studio dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani sul tema « Libertà religiosa e trasformazioni della società ». Il 13 sera, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, S. Em. il Card. Agostino Bea ha tenuto la Prolusione. Ne diamo qui il testo di cui l'illustre Relatore ci ha benevolmente concesso la pubblicazione, certi che i Lettori ne sapranno cogliere il significato e l'importanza, specialmente in relazione con le ampie discussioni che sullo stesso argomento hanno avuto luogo durante la seconda sessione del Concilio Vaticano II.

Permettetemi di incominciare congratulandomi con Voi per la scelta di questo tema così importante, anzi fondamentale. Non è certamente necessario che mi preoccupi di dimostrarne l'attualità. Oggi forse non c'è aspirazione che nell'umanità si manifesti più potente di quella alla libertà, e ciò forse proprio perché tanta parte dell'umanità deve ancora dolorosamente lottare per il conseguimento di questo preziosissimo bene. Ne è forse la migliore prova il giubilo con cui è stata accolta e salutata l'Enciclica « Pacem in terris » di Giovanni XXIII di santa memoria. Infatti non ultima ragione di quel giubilo, accanto al grande desiderio della pace, furono appunto l'affermazione, nel solenne documento, dei diritti più essenziali della persona umana e il sostanziale riconoscimento del valore della « Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo » (1). L'attualità del tema è anche cresciuta da quando ha incominciato a occuparsene la massima assise della Chiesa Cattolica nelle sue sessioni che si sono concluse il 4 dicembre scorso.

(1) Cfr. A.A.S., Vol. LV (1963), pp. 295 s.

I medesimi fatti che mostrano la grande importanza oggi attribuita dalla Chiesa al problema della « libertà religiosa », rendono sempre più vivo l'interesse degli intellettuali cattolici, in particolare di Voi giuristi, per il problema stesso, e fanno loro sentire sempre più urgente il bisogno di formarsene una idea chiara e precisa. La Vostra Associazione ha poi anche una ragione particolare per interessarsi a questa materia: ed è il fatto che essa Vi ricollega in modo speciale al ricordo di Papa Pio XII, il quale 10 anni fa, il 6 dicembre 1953, indirizzò proprio a un Vostro Convegno il famoso discorso sulla « tolleranza » (2).

Questo stesso luogo, infine, questo storico colle, dove per gentile ospitalità della Città di Roma siamo convenuti, aggiunge alla nostra indagine un particolare carattere di solennità.

L'argomento, che oggi ci siamo proposti di trattare, è tutt'altro che semplice e facile. Dicendo questo, penso non tanto alla seconda parte, a ciò che concerne la funzione della libertà religiosa nelle trasformazioni della società, quanto al concetto stesso della libertà religiosa, agli elementi che la costituiscono, alla sua esatta configurazione nei concreti e complessi casi che spesso si presentano. Credo pertanto che convenga dedicare tutta la nostra attenzione allo sforzo di enucleare, delineare e precisare il concetto della libertà religiosa, soltanto accennando nelle conclusioni ai rapporti fra tale libertà e le trasformazioni sociali. E' ovvio che parlando a Giuristi cattolici, non mi preoccuperò di esporre tutto ciò che la filosofia cristiana insegna in materia (non tralascerò comunque neppure questo aspetto), ma cercherò di presentare quello che insegna la fede cattolica, facendo in modo particolare riferimento a quanto ci ha detto il supremo Magistero della Chiesa.

1) La « libertà » nell'insegnamento dell'Apostolo Paolo.

Da dove iniziare la nostra trattazione, se non dalla dottrina dell'Apostolo delle Genti, che a buon diritto può essere chiamato araldo ed anche eroe della libertà (3)? La libertà del cristiano è infatti uno dei più grandi temi delle sue Lettere e uno dei principali obiettivi per il cui conseguimento egli ha combattuto, si può dire, durante tutta la sua movimentata vita apostolica. Fu infatti questa lotta che gli creò quegli avversari che furono per lui, benché non solo essi, causa anche di persecuzioni e di lunghi anni di carcere.

(2) Cfr. Pro XII, *Discorsi e Radiomessaggi*, XV (1953-1954), Città del Vaticano 1954, pp. 481-492.

(3) Su questo tema si può vedere, dell'Autore: *San Paolo araldo ed eroe della libertà*, in *La Civiltà Cattolica*, 1960, IV, pp. 3-14; in tale articolo si trovano più ampiamente sviluppate anche la concezione paolina della libertà e la storia della lotta dell'Apostolo per la libertà stessa.

« Quanto a Voi, o fratelli, — così scrive egli ai Galati, — Voi siete stati chiamati a libertà; soltanto non servitevi di questa libertà come pretesto per assecondare la carne, ma, per mezzo della carità, fatevi servitori gli uni degli altri. E infatti tutta la legge si compendia in questa sola parola: Amerai il tuo prossimo come te stesso » (Gal. 5, 13 s.). Questo il suo messaggio. Esso mostra subito che l'aspetto particolare della libertà per cui ha combattuto Paolo, non è precisamente quello a cui pensiamo noi oggi, in questa sede. Noi pensiamo soprattutto alla libertà della persona umana dalla costrizione dall'esterno, in tutte le sue forme, da parte di altri uomini e della società. Paolo invece pensava alla **liberazione dell'uomo dalla schiavitù delle passioni più basse, del peccato**: schiavitù, che egli descrive in quelle note, ma pur sempre tanto impressionanti parole, che sono come un grido di chi geme sotto l'oppressione di un pesante giogo: « Invero non capisco ciò che faccio: perché non faccio ciò che voglio; faccio invece ciò che detesto. [...] Trovo in me questa legge, che volendo io fare il bene, il male già è presso di me » (Rom. 7, 15. 21).

Parlando della liberazione, Paolo pensava anche alla « **Legge** » dell'Antico Testamento, la quale — oltre tutto complicata da tante minuziose tradizioni e da tante spiegazioni, egualmente minuziose, dei « dottori della legge » —, come lo schiavo « pedagogo », custode e accompagnatore dei bambini nelle famiglie patrizie, teneva le anime continuamente sotto la sferza delle minacce. « Prima che venisse la fede [in Cristo], — scrive S. Paolo, — noi eravamo strettamente rinchiusi sotto la custodia della Legge... » (Gal. 3, 23). Quanto invece tutto fu diverso dopo la liberazione compiuta da Cristo! L'uomo, reso figlio adottivo di Dio, avendo ricevuto il dono dello Spirito che gli dà sentimenti di figlio verso il Padre celeste, e lo guida, guarda serenamente con l'occhio della fede al Padre, per cogliere attentamente ogni Suo cenno e ogni Sua volontà, lasciandosi, appunto come si conviene a un figlio, guidare dal Suo Spirito che è anche lo Spirito del Cristo, e seguendo in tal modo liberamente la legge dello Spirito.

Questo è il quadro della libertà propugnata da S. Paolo. Chi potrebbe negare che in esso sia definita **l'essenza stessa della libertà della persona umana**, lo scopo verso il quale necessariamente devono convergere tutte le liberazioni? Si tratta di una libertà fatta, non perché l'uomo si chiuda nel proprio angusto egoismo, ma perché esso si dia completamente e spontaneamente con tutto il suo essere alla verità, alla giustizia, agli altri uomini, a Dio. E quest'ultimo è necessariamente lo scopo finale anche di quella libertà che noi moderni abbiamo soprattutto davanti agli occhi.

Parliamo dunque della libertà nel senso della libera e pie-

na adesione alla verità, alla giustizia, alla carità, e con ciò a Dio stesso.

2) Il significato teologico della « libertà » dell'uomo.

Questa definizione mostra subito che la libertà consta di un **doppio elemento**, e che l'uomo è sempre in pericolo di sot-tolinearne uno, trascurando l'altro, e viceversa.

Anche il già citato testo di S. Paolo ci avverte di questo pe-ricolo. S. Paolo proclama: « Voi siete chiamati alla libertà »; ma subito si preoccupa di avvertire: « Non servitevi di questa libertà come pretesto per secondare la carne »; intendendo con le parole « secondare la carne », secondo quanto egli stesso dichiara nel contesto, non soltanto « la fornicazione, l'impurità, il libertinaggio », ma anche « l'idolatria, i malefizi, le inimicizie, le contese, le gelosie, le ire, la caparbieta, le discordie, le fazioni, le invidie, le ubriachezze, le orge, e cose simili » (cfr. Gal. 5, 19 ss.). Vedete dunque come l'Apostolo, da quel profondo cono-scitore dell'uomo che egli è, nello stesso momento in cui pro-clama la libertà, si preoccupi di avvertire il rischio che la liber-tà sia presa a pretesto per secondare quanto nell'uomo vi è di basso, di disordinato e di cattivo, e che l'uomo, fraintendendo la libertà, venga a precipitare in una nuova schiavitù. Quante vol-te nella storia l'affermazione paolina della libertà donataci in Cristo è stata purtroppo travisata, per giustificare ogni forma di ribellione alla legge, di indulgenza agli istinti, e si è reso così ciò che vi è di più alto nell'uomo, l'intelligenza e la libera volontà, servo delle passioni che trascinano l'uomo a fare ciò che egli stesso non vorrebbe, ciò che egli detesta. Altre volte in nome della libertà si sono private tali facoltà del loro nobilis-simo fine che è quello di servire la verità, la giustizia, Dio, e le si è svuotate e abbassate fino a renderle schiave dell'arbitrio, del capriccio e di una chiusura egoistica di fronte al mondo.

Ogni affermazione della libertà deve assolutamente tenere presenti ambedue gli elementi: il primo è la **nobile e terribile facoltà dell'uomo di essere padrone dei propri atti** e di costru-ire a poco a poco la sua stessa personalità con atti consapevoli e liberi, i quali poi, in definitiva, verranno a decidere anche del suo destino ultraterreno. Il secondo consiste nel fatto che **l'e-sercizio di quel dominio dei propri atti non è nè può essere un arbitrio**, ma ha la sua legge nella realtà della stessa natura dell'uomo, creata ad immagine di Dio, e perciò in ultima analisi nella legge di Dio, creatore dell'uomo: in altre parole, nel fatto che l'esercizio del dominio dei propri atti da parte della persona umana ha la sua legge nella legge morale che proviene dalla natura stessa dell'uomo e ha il suo fondamento ultimo in Dio, creatore dell'uomo.

Questo secondo elemento è, per intenderci, **la legge che S. Paolo dice incisa « nel cuore dell'uomo »**: anche dove non c'è

la legge trasmessa dalla Rivelazione divina, l'uomo, se segue il « lume naturale » che illumina la sua coscienza (cfr. Rom. 2, 14 s.), fa quello che Dio vuole. La coscienza è la norma che guida ogni uomo e, se rettamente formata, non è altro che la voce di Dio, creatore e legislatore. Sottraendosi a questa legge, l'uomo disprezza quanto di più nobile, di veramente umano egli ha in se stesso e che lo fa essere immagine di Dio.

Con quanto si è detto resta esclusa, come si vede, qualsiasi sorta di relativismo dottrinale, morale o religioso.

Affermando questa legge, bisogna tuttavia guardarsi dal concepirla come una legge fisica. No! Si tratta di una legge che l'uomo deve seguire, accettandola consapevolmente e liberamente. La verità e la legge di Dio sono troppo grandi perché ci si possa accontentare che siano accolte con l'atteggiamento spirituale di schiavi, cioè solo in quanto si è costretti ad accoglierle. Esse devono essere accettate per se stesse, perché se ne è conosciuta la grandezza. Ne segue che il primissimo, il più grave **dovere dell'uomo** è quello di **cercare di conoscere tutta quella realtà che è la sua legge**, e quindi di cercare appassionatamente e con diligenza la verità, liberandosi dall'ignoranza e dall'errore, di ricercare ogni possibilità di istruzione morale e religiosa.

Per poter seguire liberamente la voce della coscienza, bisogna anche **tutelare il prezioso dono della libertà contro i mille nemici che lo insidiano**, e ai quali abbiamo accennato parlando di S. Paolo, cioè contro tutto quel mondo di forze inferiori, in conseguenza del peccato originale spesso disordinate, sfrenate e ribelli, le quali conducono l'uomo a connivenze e cedimenti personali e gli impediscono sempre più di fare il bene che ama e che vorrebbe fare, mentre gli fanno fare ciò che egli sente di dover detestare, il male (cfr. Rom. 7, 15).

Questa è la concezione integrale della libertà. Ambedue gli elementi costitutivi della libertà umana, il dominio dei propri atti e la legge proveniente dalla natura stessa dell'uomo, sono egualmente essenziali. Trascurare l'uno o l'altro significa pregiudicare per un verso o per un altro la stessa dignità dell'uomo, e fare di esso o uno schiavo degli istinti più bassi, o un infelice che egoisticamente si chiude negli angusti limiti del proprio io, e si lascia dominare dall'arbitrio e dal capriccio, oppure ancora un servo della legge, che viene sì accettata, ma appunto con animo servile e non, invece, consapevolmente e liberamente. In questo senso la Chiesa, come affermava pochi giorni fa il Patriarca di Venezia, il Card. Urbani, nella celebrazione, avvenuta alla presenza del Papa e del Concilio, del quarto centenario del Concilio di Trento, « è rispettosa al sommo della libertà di coscienza » (4).

(4) Cfr. *L'Osservatore Romano*, 4 dicembre 1963, p. 4.

3) Il contenuto della « libertà religiosa » nell'insegnamento della Chiesa.

La libertà religiosa non è altro che la libertà di coscienza in materia di religione. Essa viene definita da Leone XIII, il grande assertore della libertà umana, come il diritto dell'uomo « di compiere la volontà di Dio e i suoi comandi secondo il dettame della propria coscienza senza impedimento alcuno » (5). Si notino le chiare espressioni: « compiere la volontà di Dio » e « senza impedimento alcuno », che di nuovo indicano ambedue gli elementi essenziali della libertà umana: essere padroni di se stessi, ma non allo scopo di seguire il proprio capriccio, né di chiudersi in se stessi, bensì per compiere la volontà di Dio e ubbidire ai suoi comandi. Il Papa aggiunge: « Questa libertà vera e degna dei figli di Dio, che protegge la dignità dell'uomo, è più forte di qualunque violenza e ingiuria, e la Chiesa l'ama e l'ha sempre particolarmente cara » (6).

La libertà religiosa tanto più urge, in quanto riguarda ciò che la persona umana ha di più sacro e intangibile, cioè le sue relazioni con Dio, che è il suo Creatore, il suo sommo Bene e il Fine ultimo della sua esistenza. Abbiamo detto sopra che dalla libertà di coscienza nasce il grave dovere di sforzarsi di conoscere i propri obblighi. Applicando ciò alla libertà religiosa, cioè alla libertà in ciò che concerne i doveri dell'uomo verso Dio, ora aggiungiamo: stabilito il fatto che Dio si è rivelato all'uomo sia nell'Antico Testamento sia in Gesù Cristo, e che ha costituito la Chiesa con l'incarico di continuare a trasmettere questa Rivelazione agli uomini, ne segue per l'uomo il grave obbligo di conoscere la Rivelazione stessa e di dar ascolto alla voce della Chiesa.

Ora, che cosa insegna la Chiesa sul diritto dell'uomo alla libertà religiosa? Va innanzi tutto notato in che modo si debbano leggere e interpretare i documenti emanati dall'Autorità ecclesiastica su tale materia. Riteniamo infatti che, per comprendere esattamente quei documenti, sia importantissimo avere davanti agli occhi non solo ambedue gli elementi essenziali della libertà, ma anche il contesto storico nel quale i documenti stessi sono stati emanati, e, in particolare: a quali sistemi dottrinali le espressioni contenute nei singoli documenti si riferiscano, quale dei due elementi della libertà in quei sistemi sia stato eventualmente negato o misconosciuto, e quale di essi venga di conseguenza riaffermato dal supremo Magistero della Chiesa.

Ecco un esempio quanto mai chiaro. Pio IX disse una volta che la tesi della « libertà di coscienza » era una « pazzia » (7).

(5) Così nell'Enciclica *Libertas praestantissimum* del 20 giugno 1888. Cfr. *A.S.S.*, Vol. XX (1887-1888), p. 608.

(6) Cfr. *ibidem*.

(7) In latino: « *deliramentum* ». Così nell'Enciclica *Quanta cura*, in *A.S.S.*, Vol. III (1867-1868), p. 162.

L'espressione è certamente sconcertante! Ebbene, guardando attentamente al contesto storico e dottrinale, si scopre che il Papa con quelle parole intendeva stigmatizzare una concezione della libertà di coscienza, che considerava la coscienza come libera in assoluto da qualunque legame della legge di Dio (8). E questa era ed è veramente una « pazzia ».

Per la stessa ragione Pio XI osservava che il termine « libertà di coscienza » è equivoco, e preferiva parlare di « **libertà delle coscienze** » (9). Del resto già Leone XIII aveva tenuto a distinguere fra « libertà arbitraria » e « vera libertà ». Evidentemente, aveva detto, se si intende la libertà della coscienza come libertà per l'uomo di onorare Dio nel modo che più gli piace o anche di non onorarlo, tale libertà deve considerarsi come un'assurdità. Il Pontefice aveva notato però che l'espressione poteva benissimo intendersi anche nel senso che l'uomo deve avere nella società civile il diritto di compiere la volontà e di obbedire ai comandi di Dio, secondo il dettame della propria coscienza, senza impedimento alcuno; e aveva aggiunto che, inteso in questo secondo senso, il termine « libertà di coscienza » esprime una verità indiscutibile (10).

Un altro esempio. In tempi più vicini a noi il problema che in tema di libertà religiosa si poneva al supremo Magistero della Chiesa era diverso. La Chiesa non si trovava più davanti a sistemi che propugnavano la libertà nel senso del ripudio di ogni legame morale e religioso, ma di fronte a totalitarismi statali i quali restringevano in vario modo, e spesso in forme gravissime, il diritto degli uomini a compiere i loro doveri verso Dio e il diritto dei cristiani a compiere i loro doveri di figli della Chiesa, quando non cercavano addirittura di strappare ogni religione dal cuore dell'uomo.

Ora, a questi attentati alla libertà religiosa la Chiesa opponeva la perentoria affermazione che **la libertà religiosa è un diritto inalienabile e imprescrittibile della persona**. Nella Enciclica « Mit brennender Sorge » sul nazionalsocialismo Pio XI affermava: « Il fedele ha un diritto inalienabile a professare la sua fede e a praticarla in quella forma che ad essa conviene. Le leggi che sopprimono o rendono difficile la professione e la pratica di questa fede sono in contrasto con la legge della natura » (11). Pio XII in uno dei suoi Radiomessaggi sul nuovo

(8) Si può confrontare, in proposito, anche la proposizione num. 3 del *Sillabo*, tolta dall'Allocuzione *Maxima quidem* del 9 giugno 1862, che suona così: « *Humana ratio, nullo prorsus Dei respectu habito, unicus est veri et falsi, boni et mali arbiter, sibi ipsi est lex...* » (cfr. H. DENZINGER, *Enchiridion Symbolorum*, ed. C. Rahner, Freiburg i. Br., num. 1703).

(9) Lettera Apostolica *Non abbiamo bisogno* del 29 giugno 1931, in *A.A.S.*, Vol. XXIII (1931), pp. 301 s.

(10) Enciclica *Libertas praestantissimum*, l. c.

(11) « *Der gläubige Mensch hat ein unverlierbares Recht seinen*

ordine nel mondo, annoverava fra i « diritti fondamentali della persona » anche « il diritto al culto di Dio privato e pubblico, compresa l'azione caritativa religiosa » (12). Ponendosi su una linea assolutamente identica, il Papa Giovanni XXIII di s. m. nella Lettera Enciclica « Pacem in terris » dichiarava che tra i diritti dell'uomo doveva essere annoverato anche questo: che egli possa « onorare Iddio secondo la retta norma della propria coscienza » e professare privatamente e pubblicamente la religione (13).

Con ciò si è già sottolineata anche l'**ampiezza della libertà religiosa**. Non si tratta solo del diritto alla libertà di opinione in materia religiosa, nè soltanto del diritto di compiere i riti della propria religione, ma del diritto di osservare, secondo il dettame della propria coscienza, **tutti** i propri doveri verso Dio e di esercitare il culto, anche esterno, sia individualmente sia socialmente. Questa ampiezza della libertà è un'imprescindibile esigenza della natura stessa dell'uomo, che non è puro spirito, né è solo un individuo, ma è anche un essere nato a vivere e ad operare in società con gli altri. Il **solo limite ammissibile** di questa libertà, anch'esso indicato dalla stessa natura sociale dell'uomo, è quello del bene comune. L'esercizio cioè della libertà non deve ledere i diritti certi degli altri uomini, sia dei singoli sia della società. Non si può infatti ammettere che dalla stessa natura dell'uomo, presa nel suo complesso, sorgano insieme, da una parte, la socievolezza e la tendenza a vivere pacificamente in società e, dall'altra, doveri e diritti che distruggerebbero la convivenza. E' però ovvio che questo « bene comune » in concreto si presenta in differenti maniere, diversamente in una società che sia completamente omogenea — se pure una tale società esiste o è esistita — e in una società pluralistica, e ciò per la semplice ragione che la possibilità di conflitti tra diritti degli uomini è diversa a seconda dei loro atteggiamenti concreti.

Correlativo alla libertà religiosa, come ad ogni altro diritto, è il **dovere dell'uomo e in particolare della società civile di rispettare e salvaguardare tale libertà**. E' infatti uno dei principali compiti del pubblico potere quello di procurare che siano riconosciuti e assicurati i diritti di ciascuno e di tutti, armonizzandoli fra di loro in modo che ciascun cittadino possa compiere nella maniera migliore i propri doveri (14).

Glauben zu bekennen und in den ihm gemässen Formen zu betätigen. Gesetze, die das Bekenntnis und die Betätigung dieses Glaubens unterdrücken oder erschweren, stehen im Widerspruch mit einem Naturgesetz » (A.A.S., Vol. XXIX [1937], p. 160).

(12) Radiomessaggio natalizio del 1942 (24 dicembre), in A.A.S., Vol. XXXV (1943), p. 19.

(13) « *In hominis iuribus hoc quoque numerandum est, ut et Deum, ad rectam conscientiae suae normam, venerari possit, et religionem privatim publice profiteri* » (A.A.S., Vol. LV [1963], pp. 260 s.).

(14) Cfr. Pio XII, Radiomessaggio del 1° giugno 1941: « *Tutelare l'intangibile campo dei diritti della persona umana e renderle agevole il*

4) La « libertà religiosa » di chi erra in buona fede.

Il riconoscimento e la tutela da parte dello Stato del diritto dei cittadini alla libertà religiosa creano un problema che forse è tra i più gravi e difficili sia nella teoria sia nella pratica. Il problema è questo: la libertà religiosa comporta — come si è visto — il diritto di proclamare esternamente la propria fede e di professarla anche socialmente. Ora, essendo cosa umana lo sbagliare — si tratta soprattutto di una conseguenza del peccato originale che è facile constatare se si guarda alla storia dell'umanità — si domanda: l'uomo che erra in materia religiosa mantiene ancora intatto il diritto di professare e soprattutto di proclamare pubblicamente questo suo errore?

E' facile vedere come questo non sia certamente il caso di chi erra « in mala fede », cioè di chi o chiude volutamente gli occhi davanti alla verità e davanti agli obblighi morali che ne derivano, oppure, per pigrizia o per altre simili ragioni, trascura di informarsi e di istruirsi, quando ciò gli sarebbe effettivamente possibile. Se infatti in via di principio si riconoscesse un diritto di errare anche a chi erra « in mala fede », con ciò si verrebbe a permettere direttamente e positivamente al male morale, in quanto tale, di esistere e di propagarsi. (Di passaggio, va qui una volta per tutte ricordato come in concreto nessuna autorità umana sia in grado e pertanto abbia il diritto di giudicare « in foro esterno » della rettitudine o non rettitudine interiore delle persone).

Che cosa dire invece di chi erra invincibilmente in buona fede, cioè di chi, pur avendo fatto quanto gli è concretamente possibile per istruirsi e formarsi rettamente il giudizio, non è riuscito a liberarsi dal suo errore? E, se si risponde che questi effettivamente mantiene il proprio diritto alla libertà religiosa, si chiede: come mai può esistere un diritto a proclamare l'errore e a fare il male, se il diritto e la libertà sono stati dati per la verità e per il bene? Si domanda inoltre: non nasceranno forse da ciò gravissimi inconvenienti, lesioni di diritti altrui e della società, e forse anche una lotta di tutti contro tutti?

C'è chi risolve la questione, citando le parole di Pio XII di s. m. dette nel già menzionato discorso sulla tolleranza: « Ciò che non risponde alla verità e alla norma morale, non ha oggettivamente alcun diritto né all'esistenza, né alla propaganda, né all'azione » (15). Altri però fanno osservare che il **Papa parla dello stato oggettivo delle cose** e in astratto; egli infatti usa l'avverbio « oggettivamente » e il pronome « ciò »; egli non parla

compimento dei suoi doveri vuol essere ufficio essenziale di ogni pubblico potere » (A.A.S., Vol XXXIII [1941], p. 200). Nello stesso senso, v. l'Enciclica *Pacem in terris* di GIOVANNI XXIII, in A.A.S., Vol. LV (1963), pp. 273 s.

(15) Pio XII, *Discorsi e Radiomessaggi*, XV (1953-54), Città del Vaticano 1954, p. 488.

dunque delle persone, le sole che sono soggetti di diritto. Il senso e lo scopo per cui egli enuncia quel principio non è la negazione del diritto della persona che erra in buona fede, ma l'affermazione che nessuna autorità umana può dare « un mandato positivo o una positiva autorizzazione d'insegnare o di fare ciò che sarebbe contrario alla verità religiosa o al bene morale ». (E Pio XII spiega: « Un mandato o una autorizzazione di questo genere non avrebbero forza obbligatoria e resterebbero inefficaci. Nessuna autorità potrebbe darli, perché è contro natura di obbligare lo spirito e la volontà dell'uomo all'errore ed al male, o a considerare l'uno e l'altro come indifferenti. Neppure Dio potrebbe dare un tale positivo mandato o una tale positiva autorizzazione, perché sarebbero in contraddizione con la Sua assoluta veridicità e santità ») (16).

Come si vede, il Papa non parla semplicemente di autorizzazione, ma di « positiva autorizzazione ». Nessuno può certamente positivamente autorizzare una cosa che è contraria alla verità o al bene morale; dico: autorizzare « positivamente », cioè permetterla, dichiarandola semplicemente giusta e lecita. Altra cosa è invece una, chiamiamola così, autorizzazione « negativa », cioè un non impedire l'errore e il male. Quest'ultimo atteggiamento, secondo l'esplicita dichiarazione del Papa, si può tenere in determinate circostanze: « il non impedirlo [cioè il non impedire quanto non risponde alla verità e alla norma morale] per mezzo di leggi statali e di disposizioni coercitive può essere giustificato nell'interesse di un bene superiore e più vasto » (17).

Il Papa non deduce dunque dal principio della tolleranza la negazione del diritto alla libertà religiosa di chi erra in buona fede. Al contrario, lo stesso Papa dieci anni prima, nelle parole già riferite più sopra, aveva affermato, in maniera generale e incondizionata, che è un « diritto fondamentale della persona » il « diritto al culto di Dio privato e pubblico » (18). In questa dichiarazione il Papa evidentemente intendeva parlare del caso in cui si trattasse di un culto reso con retta coscienza (altrimenti non si avrebbe più un autentico culto). Supposto ciò, è da notare che il Papa parlava in maniera del tutto generale e non poneva la condizione: « purché si tratti di un culto che risponda alla verità »; mentre avrebbe assolutamente dovuto indicare questo elemento, se avesse creduto che esso condizionava l'esistenza del diritto alla libertà religiosa.

Nella stessa linea è il Papa Giovanni, il quale nel sopra ricordato testo dell'Enciclica « Pacem in terris » enumera tra i diritti della persona umana quello di onorare Dio seguendo « la retta norma della propria coscienza » (19). Usando la parola « pro-

(16) *Ibidem*, p. 487.

(17) *Ibidem*, pp. 488 s.

(18) *L. cit.*, in nota n. 12.

(19) *L. cit.*, in nota n. 13.

pria », il Sommo Pontefice sottolinea che egli parla dell'onorare Dio secondo il dettame della retta coscienza di ciascuno, anche nel caso in cui questa coscienza fosse oggettivamente, ma invincibilmente in errore. Più avanti, nella stessa Enciclica il Papa spiega: « Non si dovrà mai confondere l'errore con l'errante, anche quando trattisi di errore o di conoscenza inadeguata della verità in campo morale-religioso. L'errante è sempre ed anzitutto un essere umano e conserva, in ogni caso, la sua dignità di persona; e va sempre considerato e trattato come si conviene a tanta dignità. Inoltre in ogni essere umano non si spegne mai l'esigenza, congenita alla sua natura, di spezzare gli schemi dell'errore per aprirsi alla conoscenza della verità. E l'azione di Dio in lui non viene mai meno. Per cui chi in un particolare momento della sua vita non ha chiarezza di fede, o aderisce ad opinioni erranee, può essere domani illuminato e credere alla verità ». E il Papa aggiunge (sia detto per inciso, con squisito tatto apostolico): « Gli incontri e le intese, nei vari settori dell'ordine temporale, fra credenti e quanti non credono o credono in modo non adeguato, perchè aderiscono ad errori, possono essere occasione per scoprire la verità e per renderle omaggio » (20).

Si può forse aggiungere ancora quest'altra considerazione. Perché chi erra in buona fede, conserva, salvo sempre il bene comune, il diritto alla libertà religiosa? Perché egli soggettivamente intende adempiere e adempie di fatto la legge morale e quindi la volontà di Dio, benché solo implicitamente e nel modo che gli è concretamente possibile, cioè secondo quel giudizio della propria coscienza, che in buona fede è riuscito a formarsi, e quindi secondo la propria coscienza retta, anche se i giudizi di questa coscienza sono oggettivamente erronei. La sostanza dello scopo per cui la libertà è stata data all'uomo viene dunque sufficientemente salvaguardata anche nel caso di chi erra in buona fede (21). Considerando la limitazione e la lentezza della intelligenza umana e la conseguente facilità per l'uomo di errare nelle sue conoscenze, bisogna dire: guai, se non ci si potesse attenere a tale principio; guai, se si chiedesse all'uomo di adempiere sempre in maniera oggettivamente impeccabile tutta la legge di Dio. Chi si salverebbe di fronte al giudizio di Dio? (22).

(20) Encicl. *Pacem in terris*, in A.A.S., Vol. LV (1963), pp. 299 s.

(21) Qui si fa chiara la differenza che passa fra chi erra invincibilmente in buona fede e chi invece erra in mala fede. Colui che erra in mala fede, commette un atto che è *formalmente*, cioè oggettivamente e soggettivamente cattivo: di lui non si può dire che è titolare di un « diritto » a professare e propagare il proprio errore; nel suo caso si può parlare soltanto di una « tolleranza », per la quale non si impedisce l'errore unicamente « nell'interesse di un bene superiore e più vasto » (sono parole di Pro XII, che abbiamo già citate). Al contrario, chi erra invincibilmente in buona fede, compie un atto che è, come si suol dire, solo *materialmente* cattivo, che cioè è oggettivamente sbagliato, ma soggettivamente buono.

(22) Un'ulteriore conferma di quanto è detto nel testo si ha anche

Rimanendo dunque evidentemente escluso che un'autorità umana possa « positivamente » autorizzare a fare o a insegnare l'errore o il male, resta invece salvo il diritto alla libertà religiosa anche per chi erra in buona fede e invincibilmente, **purché l'esercizio, soprattutto esterno, di tale diritto non offenda il bene comune**, non significhi cioè positiva limitazione del diritto di Dio Creatore a ricevere il culto a Lui dovuto dagli uomini, oppure offesa di diritti certi degli uomini singoli o della società. In questa materia va applicata la regola generale secondo cui qualsiasi diritto di una persona viene meno quando e nella misura in cui tale diritto offende i diritti altrui.

Osserva Papa Giovanni XXIII: « Poiché in questa nostra epoca si ritiene che l'attuazione del bene comune consiste soprattutto nel garantire che i diritti e i doveri della persona umana siano salvaguardati, compiti precipui dei pubblici poteri devono essere il riconoscimento, il rispetto, il coordinamento, la difesa, il promovimento di tali diritti, e insieme un'azione volta a rendere più facile a ciascuno l'osservanza dei suoi doveri » (23). Ciò posto, sembra opportuno sottolineare che, nei limiti in cui la libertà religiosa bene intesa è certamente un diritto della persona, il suo riconoscimento, la sua tutela e il suo promovimento da parte dei pubblici poteri devono considerarsi come **esigenze essenziali del bene comune**.

Mi si domanderà: **questa interpretazione dell'insegnamento della Chiesa non è forse troppo larga? Vengono addotte talvolta**

nella comune dottrina della teologia cattolica sulla « salvezza eterna di chi non ha fede ». Tale dottrina dice che coloro i quali, pur invincibilmente errando in buona fede, adempiono quello che con tale loro coscienza ritengono essere loro dovere e volontà di Dio, possono salvarsi. Si veda a questo proposito la *Lettera della S. S. Congregazione del S. Ufficio dell'8 Agosto 1949 all'Arciv. di Boston*, sull'assioma « *extra Ecclesiam nulla salus* » (fuori della Chiesa non vi è salvezza). La Lettera spiega non essere sempre indispensabile l'effettiva appartenenza dell'uomo alla Chiesa, e bastare invece anche il desiderio di tale appartenenza. Questo desiderio, aggiunge la Lettera, può esser anche solo implicito, cioè può essere contenuto nella buona disposizione dell'anima con la quale essa desidera e vuole seguire la volontà di Dio e conformarsi alla stessa (cfr. S. TROMP, *Litterae Encyclicae*, Num. 2: « *De Mystico Jesu Christi Corpore* », coll. *Textus et Documenta, Series theol.*, num. 26, ed. 3, Romae 1958, pp. 69-72; cfr. p. 71; testo incompleto anche in H. DENZINGER, *Enchir. Symb.*, ed. A. Schönmetzer, Freiburg i. Br., numm. 3866-3873; cfr. num. 3872).

Ora, se Dio concede così la salvezza eterna a chi sinceramente e fedelmente segue la propria coscienza, — anche se questa è oggettivamente, ma in concreto invincibilmente erronea —, ciò mostra che Egli riconosce che gli atti compiuti in tali condizioni sostanzialmente soddisfano allo scopo per il quale Dio ha creato l'uomo a sua immagine e gli ha dato l'intelligenza e la libera volontà.

(23) « *Verum cum nostra hac aetate commune bonum maxime in humanae personae servatis iuribus et officiis consistere putetur, tum praecipue in eo sint oportet curatorum reipublicae partes, ut hinc iura agnoscantur, colantur, inter se componantur, defendantur, provehantur, illinc suis quisque officiis facilius fungi possit* » (Encicl. *Pacem in terris*, in A.A.S., Vol. LV [1963], pp. 273 s.).

in questo contesto le parole pronunciate da Pio XII nel già citato discorso sulla tolleranza, quando egli disse che « in alcune », « in determinate circostanze » non esiste il dovere di reprimere l'errore e il male (24). Se ne deduce: dunque, salvo questi — e si insinua, pochi — casi, dove l'errore può essere « tollerato », e solo « tollerato », bisogna sempre reprimere l'errore e il male. Che cosa dire di tale obiezione?

Notiamo innanzi tutto che la questione trattata da Pio XII nel testo ricordato è molto diversa dalla nostra. Egli non tratta la questione del diritto alla libertà di chi erra in buona fede, bensì quella del comportamento dello statista di fronte all'errore o al male, e ciò, **astrazione fatta dalla buona o mala fede di chi erra o fa male** (25). Tant'è vero che la questione della buona o mala fede — come si è visto, assolutamente essenziale nel nostro problema — da Pio XII non viene nemmeno posta. Solo più tardi (26) egli parla incidentalmente del maggiore e particolare riguardo che la Chiesa ha verso chi invincibilmente erra in buona fede. I testi addotti **non trattano** dunque della nostra questione, mentre abbiamo visto più sopra che Pio XII afferma esplicitamente essere un diritto fondamentale della persona umana quello al culto privato e pubblico, senza restringerlo affatto al solo culto oggettivamente vero, e quindi intendendo implicitamente affermare anche il diritto alla libertà religiosa di chi erra invincibilmente in buona fede.

Dicendo ciò, abbiamo evidentemente solo enunciato il principio di massima, la sola cosa che del resto era possibile fare in questa sede e nel breve tempo concessoci. Ci rendiamo conto che **rimane il difficile problema pratico**: cioè quello della definizione più esatta e particolareggiata di quel « bene comune » che appunto può limitare in concreto la libertà religiosa, o piuttosto il suo esercizio esterno. Inoltre vi è il problema dell'esatta delimitazione dei diritti e dei doveri, da risolvere da chi ha il compito di contemperare i diritti e i doveri dei singoli. Chiunque ha da fare con l'attività legislativa — come accade proprio a Voi giuristi — conosce l'enorme difficoltà di questa impresa, e sa che essa, anche con la migliore volontà, troppo spesso riesce solo parzialmente. E' tuttavia importante, molto importante, l'aver stabilito e proclamato in linea di massima che il sacrosanto diritto alla libertà religiosa, anche in chi erra in buona fede invincibilmente, resta salvo e deve essere assolutamente rispettato e

(24) Pio XII, *Discorsi e Radiomessaggi*, l. c., p. 488.

(25) Si veda in proposito il Discorso sulla tolleranza, più volte citato (*ibid.*, p. 487), dove il Papa distingue la questione della « *verità oggettiva* » e dell'« *obbligo della coscienza verso ciò che è oggettivamente vero e buono* » da quella dell'« *effettivo contegno della Comunità dei popoli verso il singolo Stato sovrano e di questo verso la Comunità dei popoli nelle cose della religione e della moralità* ». E' di questa seconda questione che egli tratta (nel num. V) nei testi di cui stiamo qui parlando.

(26) *Ibidem*, p. 491.

salvaguardato, fin quando e nella misura in cui l'esercizio di esso non significhi positiva limitazione del diritto di Dio Creatore a ricevere il culto a Lui dovuto dagli uomini, oppure offesa dei diritti certi di altre persone o della società.

5) Breve ricapitolazione. Cenni sul problema dei rapporti tra fenomeno religioso e trasformazioni sociali.

Raccogliendo ora brevissimamente i risultati della nostra pur così limitata indagine, constatiamo:

a) Il diritto alla libertà religiosa è un diritto inalienabile e imprescrittibile della persona umana.

b) Questa libertà ha due elementi essenziali: essa cioè significa l'esclusione di ogni costrizione da parte di altri uomini e della società, e ciò allo scopo di consentire all'uomo di adempiere, senza impedimento alcuno, consapevolmente e liberamente, tutta la legge di Dio, secondo la norma della propria retta coscienza. Detta libertà comporta il diritto, non solo di compiere i riti religiosi, ma anche di professare la fede privatamente e pubblicamente, di proclamarla e propagarla, salvi sempre, nel senso che abbiamo precisato, il bene comune, i certi diritti di Dio e quelli degli uomini, sia singoli sia riuniti in società.

c) Il diritto alla libertà religiosa resta salvo anche in chi erra invincibilmente in buona fede, s'intende, poste le stesse condizioni che sono stabilite per chi non erra: che cioè l'esercizio di tale diritto non sia in contrasto con i diritti certi, sopra ricordati, di Dio, degli altri uomini o della società. E' diritto e dovere di chi ha cura del bene comune, regolare in concreto la materia.

d) Il diritto di un uomo alla libertà religiosa produce in tutti gli altri uomini, e particolarmente nella società civile, lo stretto dovere di rispettare, salvaguardare, difendere tale libertà, e, all'occorrenza, di contemperarne l'esercizio con l'esistenza dei diritti certi degli altri e di quelli della stessa società in quanto tale.

Il fenomeno religioso influisce profondamente sullo strutturarsi e sul trasformarsi della società. Per rendersene conto basta, per esempio, fare un confronto, anche astraendo da ogni valutazione e constatando semplicemente i fatti, tra ciò che era stata la società non cristiana nell'Impero Romano e ciò che fu la società cristiana nel Medio Evo. Si pensi, in particolare, a certe istituzioni, come a quella della schiavitù, oppure agli usi, al diritto, alla cultura e alla letteratura esistenti nell'una e nell'altra società. Se si vuole un altro esempio, si pensi alla profonda e caratteristica impronta che l'Islam ha dato alle diverse società in cui si è imposto e nella misura in cui da tali società è stato accettato. Si ricordino anche le impronte caratte-

ristiche che hanno lasciato nei propri ambienti sociali la religione buddista, il confucianesimo e lo scintoismo (27).

Se si considera questo grande influsso del fattore religioso sulla vita dell'uomo appare ancora più evidente quanto la libertà religiosa sia di decisiva importanza per la società, quanto cioè sia decisivo che l'uomo possa professare e praticare la sua religione in piena libertà, senza né intralci, né interferenze arbitrarie, né deviazioni imposte, e in piena aderenza alla legge di Dio secondo la propria retta coscienza.



Concludo. E' noto che l'idea del Concilio è nata in Papa Giovanni XXIII proprio in funzione e in considerazione degli enormi problemi dell'umanità di oggi. In questo senso egli nella Bolla di convocazione sottolineava che la Chiesa oggi assiste ad una crisi in atto della società e sa che l'attendono compiti di una gravità e ampiezza immensa, come nelle epoche più tragiche della sua storia (28). In un momento in cui tante forme di materialismo e ateismo, teorico e pratico, cercano con tutti i mezzi di eliminare dalla faccia della terra la religione, ogni religione, e tentano di sradicarne perfino il bisogno dal cuore degli uomini, è certamente un dovere fondamentale per tutti gli uomini di buona volontà quello di proclamare ad alta voce il diritto inalienabile e imprescrittibile dell'uomo alla libertà di onorare Dio privatamente e pubblicamente, di proclamare e propagare la sua religione, secondo il retto dettame della propria coscienza. Con ciò infatti si rende un servizio incalcolabile, mai sufficientemente apprezzato, all'umanità, non solo per il bene della nostra generazione, ma per quello di molte e molte generazioni a venire.

Agostino Card. Bea

(27) Naturalmente anche il concreto stato della società e le trasformazioni che essa subisce esercitano, dal canto loro, un influsso sulla libertà religiosa, la sua concezione e la sua pratica. Lo stato di fatto della società — se cioè essa sia omogenea o pluralistica — determina infatti, come abbiamo già visto, la concreta configurazione dei diritti degli uomini e con ciò quella stessa del bene comune; di conseguenza, anche il pratico esercizio della libertà religiosa. Inoltre le trasformazioni della società, influenzando sulla mentalità dell'uomo, possono determinare tale o tale concezione della libertà religiosa, e così, in via di fatto, anche la pratica della medesima. Non essendo possibile trattare questo aspetto nel quadro di questa relazione, basti avervi accennato.

(28) Cfr. Bolla *Humanae salutis*, in A.A.S., Vol. LIV [1962], p. 6.

UNITÀ DEI POPOLI NELLA LIBERTÀ

(Da un discorso pronunciato in lingua inglese dal CARD. AGOSTINO BEA a New York il 1° aprile 1963, alla presenza di trecento personalità appartenenti a confessioni e religioni diverse, convenute da tutte le parti del mondo).

« Nel mondo di oggi è soprattutto potente la *tendenza all'unità*. Tutto sembra spingerci quasi irresistibilmente verso di essa: la facilità e la rapidità delle comunicazioni; la diffusione delle notizie da un capo all'altro del mondo a mezzo della stampa, della radio e della televisione; la facilità di conoscere, almeno in qualche misura, la situazione dei paesi più lontani; e infine l'interdipendenza tra i diversi paesi del mondo, per cui gli avvenimenti di un paese subito si ripercuotono ovunque, nel campo economico e finanziario, non meno che in quello politico.

« [...] Non basta però l'avvicinamento materiale degli uomini per creare una vera e autentica unità. L'esperienza dell'ultima guerra, la più terribile delle guerre di tutti i tempi, e la minaccia più o meno persistente di un'altra molto più micidiale e sterminatrice, costituiscono una chiara prova di come i mezzi che avvicinano materialmente gli uomini e le nazioni, e anche lo scambio di notizie e la vicendevole conoscenza, possano bensì essere degli strumenti per chi vuole creare l'unità, ma non possano essi stessi crearla. Qui infatti non si tratta di una unità meccanica, ma di un'unità che è essenzialmente un'opera umana, frutto di consapevole libera decisione di persone responsabili di formare un'unione con altre persone responsabili. Essa è un cosciente e responsabile incontro di uomini liberi e consiste nel reciproco scambio di ciò che ciascuno ha, non solo e non tanto di beni materiali, ma soprattutto di beni spirituali: in uno scambio che è anche segno di quel mutuo, reciproco darsi delle persone, che si verifica sempre quando c'è un autentico amore.

« Per costituire consapevolmente una tale unità, non ci si può fermare alla declamazione e alla ripetizione delle parole "unità" e "libertà", ma bisogna penetrare nel profondo significato delle parole stesse.

« Innanzi tutto la *libertà*. Essa è il diritto dell'uomo di essere se stesso e di decidere del proprio destino liberamente, senza interferenze altrui, secondo la propria coscienza. Posto questo riferimento alla "coscienza", resta senz'altro esclusa l'anarchia e rimane confermata l'esistenza di tutto un mondo di obblighi morali e quindi anche di doveri dell'uomo verso i suoi simili. [...]

« Poi l'*unità*. Essa non è meno essenziale per l'uomo che la libertà. L'uomo, innestato fin dalla nascita nella società, può svilupparsi solo nella società, cioè nella reciprocità del dare e del ricevere con altre persone pure autonome e libere come lui. Ricevendo dei beni dagli altri uomini e dalla società, e contribuendo da parte sua alla vita sociale, l'uomo si arricchisce, sviluppa la propria personalità e contribuisce al pieno sviluppo, alla piena manifestazione delle immense potenzialità latenti sia nelle persone singole sia nell'umanità intera. In questo sviluppo e in questa manifestazione tutte le nazioni e tutte le razze, con il loro carattere specifico, con le loro creazioni e le loro culture, hanno il loro posto ».